

Civile Sent. Sez. 1 Num. 16218 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: DE CHIARA CARLO

Data pubblicazione: 31/07/2015

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

VOLPATO SILVIA (C.F. VLPSLV70M59G224U) e VOLPATO
GIORGIO (C.F. VLPGRG43B28G224V), rappresentati e dife-
si, per procura speciale a margine del ricorso,
dall'avv. Roberto Nevoni (C.F. NVNRRT66A08E202E) ed e-
lett.te dom.ti in Roma, Via Federico Cesi n. 72, pres-
solo studio dell'avv. Barbara Baiani (C.F.
516 BNABBR69T45H501D)
2015

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO COSTRUZIONI FORTE S.R.L.

- *intimato* -

e sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO COSTRUZIONI FORTE S.R.L. (C.F. e P.IVA 02038060287), in persona del curatore dott. Roberto Tomasetti, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Roberto Fiscon (C.F. FSCRRT62T28B563D) e dall'avv. Federico Hernandez (C.F. HRNFRC69E19H5010) ed elett.te dom.to presso quest'ultimo in Roma, Via Antonio Gramsci n. 14

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

VOLPATO SILVIA e VOLPATO GIORGIO, come sopra rappresentati difesi e domiciliati

- *controricorrenti al ricorso incidentale* -

avverso il decreto n. 936/2012 rep. pronunciato dal Tribunale di Padova nel proc. n. 1389/2011 r.g. e depositato il 1° febbraio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2015 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonietta CARESTIA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice delegato del fallimento Costruzioni Forte s.r.l. dichiarò inammissibile la domanda "ultra-tardiva" di ammissione al passivo proposta dai sigg. Silvia e Giorgio Volpato per un credito di € 205.000,00 a titolo di rimborso dell'acconto sul prezzo di acquisto di un immobile, da essi versato a seguito della stipula di un contratto preliminare di compravendita nel quale il curatore aveva dichiarato di non subentrare, ai sensi dell'art. 72 legge fallim., con comunicazione del 27 ottobre 2009. Il termine annuale per le insinuazioni tardive, di cui all'art. 101, primo comma, legge fallim., era infatti scaduto il 19 luglio 2010 (essendo stato il decreto di esecutività dello stato passivo depositato il 4 giugno 2009), mentre i Volpato avevano depositato la domanda d'insinuazione soltanto il 3 agosto 2010.

Il Tribunale di Padova ha respinto l'opposizione dei creditori.

Premesso che il credito della controparte del fallito derivante dallo scioglimento contrattuale del curatore, ai sensi dell'art. 72 legge fallim., sorge soltanto con la comunicazione dello scioglimento stesso, il Tribunale ha osservato che, siccome l'art. 101 legge fallim. non distingue tra crediti sorti prima e crediti

sorti dopo dopo la dichiarazione del fallimento, anche l'insinuazione dei secondi è soggetta ai termini ivi stabiliti. Pertanto, ove il ritardo dell'insinuazione dipenda da causa non imputabile al creditore sopravvenuto, questi potrà insinuarsi anche oltre il termine annuale di cui all'art. 101, primo comma, cit., ma dovrà farlo entro un tempo ragionevole dal sorgere del suo credito e non certo entro un nuovo termine annuale, non previsto dalla legge né per i creditori preesistenti, né per i creditori sopravvenuti. Gli opposenti avevano, appunto, avuto a disposizione circa dieci mesi, dalla data in cui il credito era sorto sino alla scadenza del termine di cui all'art. 101, primo comma, legge fallim., termine certamente congruo per insinuarsi al passivo.


I sigg. Volpato hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore fallimentare ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato per un motivo, cui i ricorrenti principali hanno a loro volta resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell'art. 101 legge fallim. I ricorrenti premettono che il credito restitutorio del

promissario acquirente, derivante dallo scioglimento del curatore dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 legge fallim., sorge soltanto al momento della comunicazione dello scioglimento stesso da parte del curatore. Sostengono, poi, che l'art. 101, cit., si riferisce soltanto ai crediti già esistenti alla data della dichiarazione del fallimento e non anche a quelli sorti successivamente, come nella specie; che il medesimo articolo non stabilisce quale sia il termine ultimo per la presentazione delle istanze d'insinuazione ultratardive, consentite ai creditori che senza colpa abbiano superato il termine massimo di dodici mesi (o sino a diciotto mesi per le procedure di particolare complessità, secondo quanto stabilito nella sentenza dichiarativa del fallimento) dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo; che quindi, per analogia, il termine massimo per la presentazione di domande ultratardive è pari a dodici (o sino a diciotto) mesi, decorrenti però dal sorgere del credito o dal venir meno della causa impeditiva dell'insinuazione. Concludono che pertanto la loro domanda era ammissibile.

2. - Con il secondo motivo del medesimo ricorso si solleva, subordinatamente, questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.,



dell'art. 101 legge fallim. nella parte in cui non prevede che i creditori sopravvenuti o incolpevoli possano presentare istanza di ammissione al passivo entro il termine come sopra determinato.

3. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato si contesta la incolpevolezza del ritardo della presentazione della domanda d'insinuazione da parte dei ricorrenti principali, osservando che il credito dei medesimi era sorto soltanto in data 27 ottobre 2009, con la comunicazione dello scioglimento contrattuale del curatore, esclusivamente perché essi non avevano ottemperato all'onere di mettere in mora il curatore stesso ai sensi del secondo comma dell'art. 72 legge fallim.

4. - Le questioni poste da tutti i ricorrenti vanno esaminate congiuntamente. Sono infatti strettamente connesse e si sostanziano, in definitiva, nella individuazione del termine per l'insinuazione al passivo dei crediti sopravvenuti, cioè sorti in data successiva a quella della dichiarazione di fallimento. Sul che non si registrano precedenti pronunce di questa Corte.

Deve ritenersi che ai crediti sopravvenuti non si applichi il termine decadenziale di dodici (o sino a diciotto) mesi, di cui al primo comma e all'ultimo comma dell'art. 101 legge fallim. In mancanza di una e-

splicita indicazione testuale, ciò s'impone per ragioni di ordine logico-sistematico.


Nuovi crediti concorsuali, invero, possono sorgere (nei casi previsti dalla legge) durante tutto l'arco della procedura fallimentare, anche in fasi assai avanzate della stessa (l'art. 70, comma secondo, legge fallim., riguardante le conseguenze dei giudizi di revoca degli atti pregiudizievoli per i creditori, che normalmente durano diversi anni, ne è l'esempio più vistoso), sicché il termine di cui si tratta ben potrebbe essere già scaduto alla data del sorgere del credito. Né potrebbe sostenersi che, costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell'insinuazione, quest'ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 legge fallim. Non necessariamente, infatti, il credito sorge in epoca successiva alla dichiarazione del fallimento per cause indipendenti da colpa del creditore, e questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, ad esempio, che ciò non avviene per il credito del convenuto in revocatoria che abbia restituito quanto aveva ricevuto ai sensi dell'art. 71 (ora art. 70, secondo comma) legge fallim. (cfr. Cass. 10578/2004, in fattispecie in cui la questione

dell'incolpevolezza del ritardo si poneva in sede di riparto, ai fini di cui all'art. 112 legge fallim.).

Nel caso, poi, che il termine non sia scaduto, al creditore sopravvenuto residuerebbe, per provvedere all'insinuazione, un tempo comunque più breve - tendente al limite ad annullarsi - di quello a disposizione dei creditori preesistenti, con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto di azione in giudizio (art. 24 Cost.).

Non deve del resto sorprendere che il legislatore, nel dettare l'art. 101 legge fallim., abbia tenuto presenti gli ordinari crediti concorsuali - quelli cioè anteriori alla dichiarazione di fallimento, che produce l'effetto tipico del consolidamento della massa passiva - piuttosto che i casi eccezionali di partecipazione al concorso di crediti successivi.

Le controindicazioni della soluzione qui accolta, sotto il profilo della rapidità delle operazioni di verifica del passivo, non vanno drammatizzate, perché il creditore sopravvenuto che tardi ad insinuarsi pur dopo il sorgere del proprio credito va comunque incontro ad inconvenienti di non scarso rilievo. Egli, infatti, concorrerà soltanto ai riparti dell'attivo successivi all'insinuazione. Potrà anche, in base all'art. 112



legge fallim., aver diritto a prelevare, in quei riparti, le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni, ove si valuti che il ritardo dovuto all'inesistenza del credito dipenda da causa non imputabile (il che peraltro non avviene in tutti i casi, come si è visto), ma sarà comunque esposto al rischio dell'impraticabilità di un tale prelievo mano a mano che, con il susseguirsi dei riparti dell'attivo, si assottigliano le risorse da cui prelevare; senza considerare che, se pure non sia imputabile il ritardo dell'insinuazione dovuto alla insussistenza del credito, il ritardo successivo alla venuta ad esistenza di questo deve comunque avere una specifica giustificazione per far sorgere il diritto di cui all'art. 112, cit.

La ritenuta esenzione dell'insinuazione dei crediti sopravvenuti dal termine decadenziale di cui all'art. 101, commi primo ed ultimo, legge fallim. dà conto della fondatezza del ricorso principale e dell'infondatezza, per converso, del ricorso incidentale, che presuppone l'assoggettamento a tale termine.

5. - In conclusione il ricorso principale va accolto, il ricorso incidentale va respinto e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: l'insinuazione al passivo dei crediti sorti



in data successiva alla dichiarazione del fallimento non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 101, commi primo ed ultimo, legge fallim.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Padova in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 marzo 2015.